

La gestione del pre-contenzioso giudiziale.

Azioni e strumenti a tutela del credito
nella fase stragiudiziale.

Andrea Davide Arnaldi
Responsabile area legale di Credit Evolution
Studio Legale Arnaldi, Caimmi & Associati



Credit Evolution



Credit Evolution è la sintesi delle competenze e dell'esperienza acquisita nella gestione dei crediti aziendali da Cheope, società di risk management, e lo Studio Legale Arnaldi, Caimmi & Associati. L'idea che ha portato alla nascita di Credit Evolution scaturisce dalla volontà di rispondere a un'esigenza fondamentale delle imprese: avere un unico interlocutore qualificato in grado di affrontare in modo efficace tutte le tematiche legate alla gestione dei crediti. Ridurre i tempi d'incasso, gestire il recupero stragiudiziale, giudiziale e fiscale, ottimizzare l'impiego delle risorse interne e ridurre costi e oneri legati alle attività di recupero crediti. Questo è reso possibile grazie a una gestione innovativa in grado di intervenire nei temi legali, fiscali e di processo inerenti il mondo del credito, supportando l'azienda con efficienza, rapidità e massima professionalità. Grande importanza riveste la divisione "professional" con i servizi di credit management consultancy, la consulenza legale e fiscale e il crisis resolution management. Infine, attraverso un team di professionisti di consolidata esperienza, Credit Evolution affianca le aziende con corsi di formazione in house e multimediali.

La gestione del pre-contenzioso giudiziale.

Azioni e strumenti a tutela del credito nella fase stragiudiziale.

2. La diffida

5. Le contestazioni

6. La transazione

8. I piani di rientro

10. Titoli di credito e garanzie

14. Best practices

La diffida


La diffida ad adempiere costituisce, di fatto, l'atto introduttivo della fase legale stragiudiziale ed in sostanza consiste nell'intimazione che il legale difensore del creditore rivolge al debitore affinché quest'ultimo adempia alla propria obbligazione che, normalmente, consiste nel pagamento di una somma di denaro. La diffida è caratterizzata dalla presenza di alcuni elementi tipici che producono determinati effetti (giuridici e non) finalizzati a provocare il pagamento o, in alternativa, a creare le condizioni più idonee all'esperimento della procedura giudiziale vera e propria.

Tali elementi possono riassumersi come segue:

Menzione della delega: nella diffida l'avvocato dichiara innanzitutto di agire in nome e per conto del creditore sostituendosi idealmente a quest'ultimo nella gestione del credito in sofferenza. Solitamente l'intervento del legale ha l'effetto di richiamare l'attenzione del debitore che, messo di fronte alla "gestione professionale" della posizione, prende per così dire coscienza della serietà degli intenti del creditore e, ancorchè possa essere rimasto inerte di fronte ai solleciti prelegali, normalmente si vede costretto a riscontrare la comunicazione quantomeno per giustificare il ritardo nel pagamento.

Intimazione ad adempiere: il legale quantifica il dovuto indicando le modalità di pagamento, gli interessi di mora e le spese legali e ne intima il pagamento entro un certo termine (normalmente un periodo compreso tra i 3 ed i 10 giorni dal ricevimento della diffida). L'intimazione ad adempiere è funzionale a costituire in mora il debitore. La mora del debitore provoca l'obbligo del debitore di risarcire gli eventuali danni derivanti dal ritardato adempimento imputando a quest'ultimo il rischio dell'inadempimento. Gli accessori (interessi e spese) vengono normalmente quantificati a seconda dell'obbligazione dalla quale scaturisce il credito¹.

¹ Salvo che le parti non abbiano preso diversi accordi alle obbligazioni nascenti tra soggetti commerciali, vengono normalmente applicati gli accessori nelle quantificazioni previste dal D.Lgs 231/02, mentre per le obbligazioni tra persone fisiche risultano applicabili gli accessori così, come quantificati dal codice civile e dalle tariffe professionali forensi.



Stipit
Avv. Andrea Davide Arnaldi
Avv. Anna Caimmi
Avv. Francesco Galgani

Collaboratori
Avv. Claudia Cristini
Avv. Paolo Lisciani
Avv. Simona Castelli
Dr. Giorgio Tosi

Of Counsel
Avv. Nicola Sestini
Avv. Roberto Macromanni
Avv. Cristina Torti
Avv. Alessandro Aziani
Avv. Daniela Rancicini
Dr. Stefano Crisi

Consulenti
Dr. Carlo Scafetta
Dr. Ottavio Scorza Azzari
Dr. Cristiano Curto
Dr. Gianni Savarese
Rag. Carlo Staccini

Spettabile

In cooperation with
Shanghai
Zhonghai Law Firm
上海中法法律事務所
Stock Exchange Building
N. 505 Pudong Road,
Shanghai (PRC)
Mobile China: +8613917272346
www.zhonghai.com

Christian Huber
Rechtsanwalt
Goethestr. 21-23
80311 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +49 - 69 - 2980290
Fax: +49 - 69 - 2980292
Mobile: +49 - 172 8191864
E-mail: info@huber-arnold.com
www.huber-arnold.com

Milano, 15 Marzo 2010 Racc. a.r.

OGGETTO:

In nome e per conto della società con la presente Vi comuniciamo che siete decaduti dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c. e per l'effetto Vi invitiamo a voler provvedere all'immediato pagamento dell'importo di **€ 23.297,91**, di cui alle fatture citate nell'allegato estratto conto.

| | |
|--|-------------|
| Capitale | € 21.773,35 |
| Interessi di mora (art.5 D Lgs.231/02) | € 1.034,56 |
| Spese legali (art.6 D Lgs. 231/02) | € 400,00 |

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 8 giorni dalla ricezione della presente con l'avvertimento che, in difetto, daremo senz'altro impulso giudiziale al mandato conferitoci con un aggravio non indifferente di spese a Vs. esclusivo carico.

Vi informiamo inoltre che l'esatto adempimento della obbligazione dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

A. Assegno intestato a "....."
B. Bonifico bancario (spedizione via fax della contabile al n. Fax 0236709729) Iriosa San Paolo spa iban.....

Tanto Vi dovevamo nel Vs. stesso interesse ed in attesa del pagamento nel termine stabilito porgiamo distinti saluti.

Avv. Andrea Davide Arnaldi

Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati
Via Pietro Cosca, 2
20122 Milano

Tel. +39 02 36709728
Fax +39 02 36709729
www.stacc.it
registrarsi@stacc.it

Codice Fiscale
e Partita Iva 06831650662

Le contestazioni

Decadenza dal beneficio del termine (eventuale): può accadere che il credito oggetto di diffida sia composto anche da somme oggetto di diffide non ancora scadute (e pertanto, in linea di principio, non diffidabili). Ciononostante, poiché normalmente il credito è composto anche di fatture scadute ed insolute, è possibile richiedere in ogni caso il pagamento anche delle fatture non scadute in forza del principio previsto dall'art. 1186 c.c. a norma del quale il debitore decade dal beneficio del termine fissato a suo favore quando sia divenuto insolvente, consentendo in tal modo al creditore di poter agire in giudizio a prescindere dall'avvenuto decorso del termine indicato in fattura.

Minaccia di azioni legali: la minaccia di adire l'autorità giudiziaria per il recupero forzoso del credito costituisce lo stimolo concreto che induce il debitore a considerare seriamente le conseguenze che potrebbero derivare dal mancato pagamento del credito. Di fronte a tale minaccia il debitore può manifestare tre possibili reazioni: il silenzio, la contestazione e la proposta di una transazione o di un piano di rientro.

L'esistenza di contestazioni impone che le stesse siano attentamente valutate così da poter intraprendere la migliore strategia di recupero. La valutazione ovviamente è strettamente connessa alla natura dell'obbligazione che ha generato il credito ed è pertanto opportuno che le contestazioni vengano esaminate da un legale esperto. Ovviamente la corretta valutazione del claim è subordinata alla possibilità che il legale esamini tutta la documentazione inerente al credito ed abbia contezza del contegno mantenuto dalle parti in corso di contratto.

Semplificando è possibile dire che la maggiore o minore fondatezza delle contestazioni determina tre diverse alternative:

Contestazione totalmente infondata: è opportuno rispondere alla controparte specificando le ragioni che confermano l'esistenza e l'esigibilità del credito e invitare nuovamente il debitore al pagamento del dovuto. Qualora il debitore prosegua nelle contestazioni senza pagare (o quantomeno senza proporre un accordo transattivo) l'unica soluzione concretamente praticabile è quella di procedere in via giudiziale operando tutte le opportune valutazioni circa l'economicità dell'azione legale e la solvibilità del debitore.

Contestazione parzialmente fondata: in tal caso è bene intavolare con il debitore una trattativa finalizzata alla conclusione di un accordo transattivo che preveda magari una transazione con rinuncia a parte del credito. Peraltro, sotto il profilo strettamente strategico, è opportuno che il creditore cerchi comunque di far valere i punti di forza del credito invitando il debitore a quantificare le contestazioni in modo da trovare un possibile punto di incontro delle rispettive esigenze.

Contestazione fondata: in tal caso è opportuno non reiterare le richieste di pagamento e piuttosto valutare la possibilità di stornare la fattura in modo da ottenere, ove ne ricorrano i presupposti, anche i relativi vantaggi fiscali.

La transazione

Talvolta (proprio quando vi siano contestazioni più o meno fondate oppure una situazione particolarmente difficile del debitore²), può essere consigliabile cercare una soluzione transattiva.

Si tenga presente che, tecnicamente, la transazione è un negozio giuridico in cui le parti, dando atto dell'esistenza di alcuni presupposti, si fanno reciproche concessioni al fine di dirimere una situazione conflittuale.

In ottica transattiva potrebbe poi essere opportuno rinunciare a parte del credito pur di ottenere il pagamento immediato del residuo. Tale soluzione denominata "a saldo e stralcio" implica infatti il pagamento immediato (saldo) di parte di quanto dovuto, in cambio dell'impegno, da parte del creditore, di rinunciare alla residua pretesa creditoria oggetto dell'accordo (stralcio della posizione).

² Come già accennato poco sopra, la soluzione transattiva può essere preferibile nel caso in cui venga accertato che il debitore si trovi in un particolare stato di difficoltà, tale per cui il passaggio della posizione alla fase giudiziale potrebbe soltanto portare ad una messa a perdita o a soluzioni di tipo concorsuale. Peraltro in questi casi, è bene anche tenere in considerazione l'ipotesi che, in caso di fallimento della società, il pagamento potrebbe essere revocabile qualora ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni sul fallimento.

I piani di rientro

Spesso capita che il debitore, pur essendo intenzionato al pagamento, non abbia la materiale possibilità di saldare il dovuto in un'unica soluzione vedendosi pertanto costretto a proporre una dilazione.

La possibilità di concedere un piano di rientro dilazionato è prerogativa del debitore che, di fatto, può concedere una dilazione qualunque, peraltro la valutazione circa l'opportunità di concludere questo tipo di accordo non può prescindere dalla valutazione della lunghezza del piano medesimo e dalle modalità con cui il pagamento viene proposto.

Questo tipo di valutazione è ovviamente legata all'importo del credito, alla possibilità di ottenere, in un tempo uguale o inferiore, delle pari garanzie di pagamento ed alla valutazione della solvibilità del debitore.

In linea di principio ad un importo maggiore dovrà corrispondere un periodo di rientro più lungo, mentre invece, per quanto concerne le garanzie del credito e la solvibilità del debitore, è certamente opportuno raccogliere il maggior numero di informazioni possibili circa lo stato patrimoniale del debitore (a tal proposito risultano estremamente importanti alcuni dati quali ad esempio l'eventuale storia societaria, lo stato patrimoniale dell'impresa o della persona fisica debitrice).

Per poter correttamente valutare un piano di rientro è comunque bene tenere sempre in considerazione anche i tempi medi necessari per poter ottenere un titolo esecutivo nei confronti del debitore e considerare che spesso, proprio in considerazione dei tempi, normalmente lunghi, necessari a procedere con l'esecuzione forzata nei confronti di un debitore, è conveniente concordare un piano di rientro garantito dalle necessarie garanzie.


A tal proposito si consideri che contestualmente alla concessione di una dilazione di pagamento è sempre possibile prevedere anche la corresponsione degli interessi di dilazione³, nonché una clausola di decadenza del beneficio del termine grazie alla quale, in caso di mancato o parziale pagamento anche di una sola rata, sarà sempre possibile procedere immediatamente in via giudiziale per il recupero del credito residuo.

Un piano di rientro ancorchè non rispettato, può costituire, qualora ben formalizzato, un supporto fondamentale per ridurre il rischio di eccezioni e di contestazione del credito e ridurne i tempi di recupero nella fase giudiziale⁴.

³ Per interessi di dilazione si intendono gli interessi scalari che maturano sul capitale che, al pagamento di ciascuna rata, residua di volta in volta.

⁴ Un piano di rientro può costituire riconoscimento di debito e come tale elemento probatorio idoneo e sufficiente a conseguire il Decreto Ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cpc.

Modello:



| | | |
|---|---|--|
| <p>Spettabile</p> <p>CF/Assistenti: Avv. Nicola Madio Avv. Roberto Moravosio Avv. Cristina Tosi Avv. Alessandra Ruffo Avv. Daniela Biondini Dr. Stefano Cina</p> <p>Commercialisti: Dr. Carlo Schaffner Dr. Stefano Smerio Azzoni Dr. Cristiano Curlo Dr. Claudio Romano Rag. Goffi Lorenzi</p> | <p>Raccomandata a r.</p> <p>In nome e per conto della _____ con la presente Vi confermiamo la disponibilità della ns. Cliente a concederVi una dilazione del pagamento del vs. debito in sorte capitale, per interessi e spese legali alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riconoscimento del debito di €..... di cui €..... per capitale, €..... per interessi ed €..... per spese legali. 2. pagamento dell'importo di cui al p. 1 in n. rate mensili ciascuna di €..... con decorrenza 3. rilascio presso questo studio entro e non oltre il..... di effetti cambiari/titoli di credito a garanzia del pagamento di ciascuna delle rate di cui al precedente p. 2. <p>La presente proposta non costituisce novazione dell'obbligazione principale e Vi viene sottoposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1230 e ss C.C.</p> <p>Il mancato o ritardato pagamento di una sola delle rate di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo con facoltà per la di procedere senza ulteriore preavviso al recupero giudiziale del complessivo credito mediante imputazione degli accenti eventualmente ricevuti rispettivamente ad interessi, spese e da ultimo a capitale.</p> <p>La validità della presente proposta è subordinata alla restituzione presso questo studio anche a mezzo fax entro e non oltre il..... della presente comunicazione sottoscritta in calce per accettazione.</p> <p>Per accettazione _____</p> <p style="text-align: right;">Avv. _____</p> | <p>In cooperation with: Zhonghai Zhonghai Law Firm 上海海正法律事務所 Block Exchange Building N. 528 Putung Road Shanghai (PRC), Mainland China +86120917270348 www.zhonghai.com</p> <p>Christian Huber Rechtsanwalt Grafstrasse 31-33 40211 Frankfurt am Main Deutschland Tel. +49 - 69 - 2990260 Fax +49 - 69 - 2990266 Mobile +49 - 172 8181864 E-mail: info@huber-arnold.com www.huberarnold.com</p> |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|---|
| Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati Via Pietro Giussà, 2 20122 Milano | Tel. +39 02 36709729 Fax +39 02 36709729 www.slacc.it segreteria@slacc.it | Codice Fiscale e Partita Iva 06631600962 |
|--|--|---|

Titoli di credito e garanzie

Spesso la gestione del credito non può prescindere dall'utilizzo di titoli di credito e garanzie. Nell'ambito del credit management i titoli maggiormente usati sono certamente la Cambiale e l'Assegno Bancario.

Tecnicamente detti titoli sono caratterizzati da:

Astrattezza: il titolo incorpora il diritto di credito senza che venga in rilievo il rapporto sottostante (negozio non causale).

Autonomia: il trasferimento del titolo implica che il prenditore dello stesso acquisti un diritto nuovo, originario, autonomo rispetto ai precedenti e il debitore non gli può opporre le eccezioni personali, salvo quanto espressamente indicato nel titolo stesso.

Letteralità: il tenore letterale del titolo determina la quantità, la qualità e le modalità del diritto attribuito al possessore del titolo⁵.

Detti titoli sono particolarmente utili nell'ambito della gestione del credito poiché la loro principale caratteristica consiste nella possibilità di poter valere, in caso di mancato pagamento, come titoli esecutivi validi per poter procedere all'esecuzione forzata⁶. Il titolo di credito pertanto, non solo esime il creditore dall'onere di dimostrare il diritto che ha generato il credito ma, in caso di mancato pagamento, consente di poter procedere direttamente con la notifica dell'atto di precetto ed il successivo pignoramento⁷.

⁵ Si noti come ciascuna delle tre caratteristiche costituisce, di fatto, il corollario della precedente. L'astrattezza determina infatti l'autonomia di ciascun rapporto obbligatorio che si fonda unicamente sul tenore letterale del titolo. Per completezza si sottolinea che solo l'emittitore di un titolo può far valere eventuali eccezioni causali nei confronti del primo prenditore dello stesso.

⁶ L'intercorsa prescrizione dell'azione cambiaria non pregiudica la possibilità di utilizzare la cambiale o l'assegno scaduto come prova documentale idonea a conseguire il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cpc.

⁷ Peraltro, a prescindere dall'efficacia esecutiva dei titoli di credito, è bene tenere presente che la giurisprudenza ha evidenziato come i titoli (anche per il principio della letteralità che li contraddistingue) abbiano natura confessionaria rispetto all'obbligazione di pagamento che incorporano.

I titoli di credito più utilizzati

La cambiale

È un titolo di credito all'ordine che ha le caratteristiche già menzionate e si distingue in due forme:

Cambiale Tratta contiene l'ordine che un soggetto (traente) impartisce ad un altro soggetto (trattario - normalmente un istituto di credito) di pagare ad un terzo (beneficiario) una somma di denaro.

Vaglia Cambiario contiene una promessa fatta da un soggetto (emittente) di pagare una somma di denaro direttamente nelle mani del promissario o prenditore.

Le cambiali rimaste insolute possono essere fatte valere tramite l'azione cambiaria. **L'azione cambiaria** è l'azione con cui il creditore titolare di una cambiale il cui credito sia rimasto insoddisfatto può agire in via esecutiva per recuperare il dovuto.

Il possessore della cambiale ha quindi la possibilità di agire giudizialmente ed in via immediatamente esecutiva sia nei confronti degli obbligati principali (traente, trattario accettante o eventuali avallanti) tramite l'azione cambiaria diretta, sia nei confronti degli obbligati di regresso che non pagano spontaneamente tramite l'azione cambiaria di regresso.

Mentre **l'azione cambiaria diretta** può essere esperita non appena il titolo resti insoluto, presupposto per esperire **l'azione cambiaria di regresso** (dal secondo prenditore) è il protesto del titolo, ovvero l'atto pubblico (redatto da notaio o pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario) nel quale si accerta in forma solenne l'avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto di pagare. Con la clausola "senza protesto" o "senza spese" è invece sufficiente la dichiarazione del trattario di non provvedere al pagamento (ad es. per difetto di provvista). L'azione cambiaria diretta si prescrive in tre anni dalla scadenza della cambiale, mentre l'azione di regresso del portatore del titolo si prescrive in un anno dal protesto; l'azione di regresso del girante che ha pagato, invece, si prescrive in 6 mesi dal pagamento.

L'assegno bancario

L'assegno bancario ha la stessa struttura della cambiale tratta e, normalmente, viene rilasciato dalla banca al correntista previa stipula di una c.d. "convenzione di assegni" in forza della quale l'istituto di credito rilascia al correntista il libretto di assegni. Anche l'assegno bancario protestato ha la stessa efficacia esecutiva ed obbliga il protestato al pagamento di un ulteriore 10% dell'importo capitale a titolo di penale. L'azione del portatore si prescrive in sei mesi.

L'assegno circolare

L'assegno circolare viene emesso da un istituto di credito a fronte dell'addebito sul conto, da parte di chi ne ha richiesto l'emissione, del relativo importo: salvo contraffazioni corrisponde a denaro contante. Le garanzie sono invece **lo strumento giuridico che assiste il credito al fine di tutelare maggiormente il creditore dal rischio di insolvenza del debitore**. Parte delle garanzie ha fondamento legale (fideiussione) mentre altre sono frutto di elaborazioni commerciali, dottrinali e giurisprudenziali (lettera di patronage).

In linea di principio le garanzie possono dividersi come segue:

Garanzie ex ante: abbassano il costo del credito.

Garanzie ex post: concorrono ad accrescere le possibilità di rimborso.

Garanzie personali: comportano l'assunzione di un obbligo accessorio da parte di altro soggetto che garantisce il credito aggiungendo il proprio patrimonio a quello dell'obbligato principale (fideiussione).

Garanzie reali: consentono al creditore di soddisfarsi in via privilegiata su alcuni beni determinati del patrimonio del debitore (ipoteca e pegno).

La principale forma di garanzia (personale) è certamente la fideiussione.

La fideiussione

La fideiussione è **l'obbligazione accessoria e personale che un soggetto assume costituendosi garante dell'obbligato principale**. La caratteristica dell'accessorietà determina che la garanzia sussiste solo in quanto esista l'obbligazione principale. L'obbligazione del fideiussore è generalmente solidale, ma si può pattuire il c.d. *beneficium excussionis*, inoltre la pattuizione può essere ulteriormente garantita dalla clausola "a prima richiesta".

La prassi commerciale utilizza due principali tipi di fideiussioni:

La fideiussione personale è una fideiussione rilasciata da soggetto diverso dal debitore principale e, in linea di principio, impone una valutazione preventiva della consistenza economica del garante.

La fideiussione bancaria impropria è invece una fideiussione rilasciata da un istituto di credito (generalmente in favore di un correntista/cliente). Data la natura del garante, la fideiussione bancaria offre ampi margini di garanzia ed è spesso assistita dalla clausola "a prima richiesta".

Tra le forme di garanzia c'è anche la lettera di patronage che consiste nella dichiarazione resa da un soggetto al fine di facilitare la concessione di credito ad un soggetto connesso al garante.

La lettera di patronage non ha nessuna forma giuridica ed il contenuto della garanzia dipende, di volta in volta, dal tenore letterale della lettera.

A seconda del contenuto, le lettere di patronage si dividono in:

Lettera "debole" che comporta un semplice obbligo deontologico (es. lettere di policy con cui la controllante si impegna a mantenere condizioni di equilibrio gestionale nella partecipata.)

Lettera "forte" che genera un vero e proprio obbligo giuridico in forza del quale ad es. la controllante fornirà alla partecipata le risorse necessarie per far fronte agli impegni economici presi con il creditore. Le garanzie reali vengono invece utilizzate raramente nella gestione dei crediti commerciali (più spesso nei crediti bancari) ed hanno la caratteristica di garantire maggiormente il credito ancorchè comportino tempi e costi di realizzo molto elevati.

Best practices

Esaminate le azioni e gli strumenti per la gestione del recupero credito nella fase stragiudiziale si segnalano alcune best practices per strutturare al meglio la procedura per il recupero dei crediti "incagliati", una volta conclusa con esito negativo la fase di collection telefonica e scritta a cura dell'azienda. Sulla base dell'esperienza maturata si evidenzia un forte orientamento delle aziende ad anticipare la fase "pre-giudiziale" riducendo i tempi della gestione interna (collection) e anticipando l'affidamento al legale dei crediti con ageing non incagliati e con scadenza media a volte anche di 60 gg, data scadenza fattura.

Di contro e non potendosi esaurire l'azione pregiudiziale con la sola lettera di costituzione in mora (diffida), il partner legale è oggi chiamato a strutturare diversamente il proprio intervento nella fase stragiudiziale per rendere più efficace la propria azione e non rischiare il passaggio, in tempi troppo brevi, alla fase di recupero giudiziale, soprattutto per pratiche che non lo richiedono per un tema di rapporto costi/ benefici.

Il partner legale è chiamato pertanto a integrare le proprie competenze con quelle di un Service esterno, in grado di assolvere a quelle attività specifiche non delegabili o assumibili al proprio interno dallo studio legale, quali ad esempio il rintraccio del debitore e il servizio di phone collection.

Dotandosi di opportuni strumenti informatici, l'avvocato deve saper far dialogare questi due attori, strutturando in questo modo a servizio delle aziende un processo innovativo ed efficace per la gestione della fase pregiudiziale del credito che, paradossalmente, dai 10/15 giorni medi, possa anche prevedere una lavorazione di 30 giorni.

Le attività salienti di questo processo sono:

Rintraccio

Diffida & intimazione legale

Phone collection

Gestione claims

Gestione piani di rientro

Due diligence legale & fiscale messa a perdita

Report conclusivo

Questa tendenza da parte delle aziende ad anticipare la fase pre-giudiziale ha aumentato la percentuale di recupero in questa stessa fase, riducendo il numero delle pratiche da gestire in via giudiziale, con un consistente risparmio di costi.

Last but not least, questo nuovo approccio si è rivelato non invasivo rispetto alle procedure di recupero pre-legali già attive presso l'Azienda e presiedute dal Credit Manager. È evidente che non si possa prescindere, anche per ragioni di sensibilità commerciale oltre che tecnico finanziarie, dall'intervento a monte nella gestione del credito da parte di una divisione aziendale dedicata.



Credit Evolution srl

Via Pietro Cossa n. 2

20122 Milano

Tel: +39 02 89013201

Fax: +39 02 89014843

www.creditevolution.it

info@creditevolution.it

Più efficienza nella gestione del credito.

Più energia
alla vostra impresa.

Credit Evolution è il **partner ideale** per la gestione in outsourcing dei processi dedicati al **recupero dei crediti in Italia e all'estero**.

Riscossione stragiudiziale, giudiziale e recupero fiscale danno nuova linfa alle aziende in tempi ristretti. Con Credit Evolution potrete diminuire i tempi di incasso, migliorare il cash flow e la gestione del circolante, avvalervi di assistenza legale e fiscale di alto profilo e ottimizzare l'impiego delle risorse interne. La consulenza strategica e la formazione completano la gamma dei servizi offerti e permettono a Credit Evolution di supportare con efficacia l'azienda, liberando nuove risorse.



Credit Evolution

La gestione del credito che crea risorse.

www.creditevolution.it

info@creditevolution.it

Tel. +39 02 890 13201